

DELIBERA N. 58 DEL 25/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D. PER LA 5^ TAPPA DEL 58° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE DELLA VALLE D'AOSTA PER CORRIDORI UNDER 23.

L'anno 2022 addì 25 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D. PER LA 5^ TAPPA DEL 58° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE DELLA VALLE D'AOSTA PER CORRIDORI UNDER 23.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il giorno 17 luglio 2022 avrà luogo a Valtournenche la 5^ tappa della 58^ edizione del giro ciclistico internazionale a tappe della Valle d'Aosta;
- che detta manifestazione sarà organizzata dall'associazione non commerciale, senza scopo di lucro, denominata SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D. con sede in Pont-Saint-Martin, via Carlo Viola n. 1 - PI e CF 00507100071;
- che l'evento è da considerarsi un appuntamento di rilievo per gli appassionati di ciclismo, che apprezzano particolarmente la cornice paesaggistica che può offrire il nostro comprensorio;

PRESO ATTO che in data 02/05/2022, con note iscritte al protocollo dell'Ente al n. 5696 del 03/05/2022 e qui allegate, la Società Ciclistica Valdostana A.S.D. ha presentato richiesta di:

- un contributo straordinario finalizzato allo svolgimento dell'evento;
- esenzione dall'imposta sulla pubblicità;
- occupazione gratuita di suolo pubblico.

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la "Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni", come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021, e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a) che definisce il contributo quale *"corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione"*;
- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: *"I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
 - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

RILEVATO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7 in quanto:

- iniziativa di indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATI, in merito:

- l'art. 6, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

- il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale “(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor) (...)”, pertanto “(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine (...)” mentre “(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)”;
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RILEVATO dalla conoscenza dell’evento già organizzato in loco negli anni passati e dalle proiezioni di ricaduta in termini di presenze:

- l’interesse per la manifestazione ed il consolidato riscontro di pubblico (circa 140 corridori con i relativi accompagnatori), che determinano ricadute positive in termini promozionali per l’intera località, dovute perlopiù all’inserimento di servizi televisivi su Raisport e Rai3, espressamente dedicati, in aggiunta ai siti internet e YouTube;
- il ruolo di interessante complemento che questo tipo di evento riveste nel palinsesto delle manifestazioni turistiche estive della località, per la sua capacità di attrarre appassionati anche dall’estero vista la partecipazione di atleti e squadre straniere;

EVIDENZIATO che lo Statuto comunale, all’art. 2, comma 6, annovera tra le funzioni fondamentali del Comune di Valtournenche lo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento al turismo quale riferimento per il suo sviluppo economico;

PRESO ATTO che l’evento, di interesse regionale, è patrocinato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nonché dai Comuni sede di tappa in Savoia e in Valle d’Aosta;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente partecipare fattivamente alla buona riuscita della manifestazione mediante l’erogazione all’associazione SOCIETA’ CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D. di un contributo straordinario fino all’importo massimo di € 15.000,00, nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati;

PRECISATO:

- che trattasi di contributo straordinario ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento comunale in materia di contributi;
- che l’Associazione ha già presentato copia dello Statuto associativo, dal quale si evince la natura no profit della stessa;
- che, al fine della liquidazione, totale o parziale, del contributo in epigrafe, entro i limiti massimi qui definiti, l’associazione dovrà altresì presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali introiti goduti;

RITENUTO altresì opportuno demandare al Segretario comunale, in qualità di responsabile dell’area economico-finanziaria e tributi, la verifica della possibilità di applicare l’esenzione o quantomeno la riduzione dell’imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico, in virtù del pubblico interesse dell’evento;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 e del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 4, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI CONCEDERE** alla **SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D.** per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa, un contributo straordinario nella misura massima di € 15.000,00 per l'organizzazione della 58^a edizione del "GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE A TAPPE DELLA

VALLE D'AOSTA", che vedrà la 5^a tappa della kermesse a Valtournenche il 17/07/2022, come di seguito specificato:

- contributo finanziario entro l'importo massimo stanziato di € **15.000,00**;
- patrocinio dell'evento;

2. **DI DARE ATTO** che il presente contributo straordinario è concesso per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo presentato e comunque entro il limite massimo di € 15.000,00, come sopra definito;
3. **DI DEMANDARE** al responsabile di spesa, individuato nella figura del responsabile dell'area servizi SCTC, nell'ambito dell'attività gestionale di propria competenza, l'assunzione di idoneo impegno di spesa a favore della **SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D.** per l'importo complessivo massimo di € **15.000,00**, (al lordo delle ritenute di legge), con imputazione della stessa al bilancio di previsione 2022, come di seguito specificato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
06	01	1	04	04	01	001	2301	1

4. **DI DEMANDARE** altresì al Segretario comunale, in qualità di responsabile dell'area economico-finanziaria e tributi, di verificare la possibilità di applicare l'esenzione o quantomeno la riduzione dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico, in virtù del pubblico interesse dell'evento;
5. **DI SUBORDINARE** la liquidazione del contributo in oggetto alla verifica, da parte dell'area servizi SCTC competente per materia, della documentazione prevista all'art. 7, commi 7, 8, 9 e 10, del regolamento comunale in premessa richiamato;
6. **DI AUTORIZZARE** il responsabile di spesa alla liquidazione del contributo entro i limiti qui definiti, anche eventualmente mediante l'erogazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo stanziato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, fatto salvo l'obbligo del beneficiario di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora in sede di rendiconto delle spese sostenute e delle entrate godute – come previsto dal comma 7 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi – risulti un disavanzo effettivo inferiore all'acconto già introitato;
7. **DI DARE ATTO** che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. **DI DARE** idonea comunicazione di quanto qui disposto:
 - all'ufficio di ragioneria, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
 - alla Associazione **SOCIETA' CICLISTICA VALDOSTANA A.S.D.**, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENE'

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste